

**Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario ai sensi dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

**PREMESSE**

Iniziativa Bresciane S.p.A. – nel prosieguo denominata anche "InBre" -, in qualità di impresa privata operante nel settore della Produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile, in virtù delle disposizioni contenute nel DPCM 4 Marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n°162 del 12-07-2013, che prevede la mancata esenzione dall'applicazione del "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", adottato con D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sostituito dal D.Lgs. 50/2016 – nel prosieguo denominato anche "Il Codice"-, applica le disposizioni contenute nella Parte II del predetto Codice per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 36, comma 8, del Codice, l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario può essere disciplinato da apposito **Regolamento interno**, predisposto in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente Regolamento, si applica quanto previsto nella Parte III del Codice, dedicata ai "settori speciali".

InBre si riserva di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità e previo espresso richiamo negli atti di indizione delle singole procedure di affidamento, ovvero nel presente Regolamento, una o più d'una delle disposizioni previste per i "settori ordinari" nella Parte II del Codice.

Ciò premesso, InBre S.p.A. intende disciplinare l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, adottando il presente Regolamento interno.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

**TITOLO I- Applicabilità del Regolamento e Responsabile del Procedimento**

**Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica ai contratti d'opera o di fornitura di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario - di cui ai Regolamenti CE *pro tempore* vigenti - affidati da InBre S.p.A. in nome e per conto proprio e di tutte le società del gruppo InBre operanti nei "settori speciali", ovvero affidati direttamente dalle società del gruppo InBre, limitatamente agli appalti destinati alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa beneficia di remunerazione a titolo di qualche sistema di incentivazione previsto dalla legislazione vigente e/o gode di priorità di dispacciamento, come disposto dal DPCM 4 marzo 2013, limitatamente alle categorie d'opera e tipologia di fornitura indicate.

**Art . 2 - Responsabile del Procedimento**

In conformità all'art. 31, del *Codice*, InBre individua uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del *Codice* alla cui osservanza è tenuta. In dettaglio, è individuato un Responsabile per la fase della Progettazione, un Responsabile per la fase di affidamento e un Responsabile per la fase di esecuzione. I ruoli di Responsabile del Procedimento per due o tutte le fasi possono essere affidati ad uno stesso soggetto.

## TITOLO II - Procedure di affidamento

### Art. 3 - Gara fra operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione o all'Albo fornitori

Laddove sia operativo un "Sistema di Qualificazione" istituito da InBre S.p.A. ai sensi dell'art. 134 del Codice, si procede all'espletamento di gara fra le imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.

Per "Albo fornitori" si intende un elenco istituito ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, all'interno del quale sono distinti gli operatori economici ritenuti ammissibili e fornitori di beni, prestatori di servizi o esecutori di lavori, appositamente classificati per le tipologie di iscrizione previste dal regolamento dell'Albo fornitori.

Qualora sia operativo un "Albo fornitori", limitatamente agli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si procede all'espletamento di gara informale (procedura negoziata) fra le imprese ad esso iscritte, individuate applicando, se del caso, il criterio della rotazione per l'estrazione di *short list*, ovvero il criterio delle aziende a maggiore *rating*, così come assegnato in base al proprio modello di *rating* interno del sistema qualità aziendale.

### Art. 4 - Gara aperta al pubblico

Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori o beni per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori, si procede mediante "gara aperta al pubblico", indetta mediante procedura aperta, ristretta o negoziata, secondo le modalità di pubblicazione di cui al successivo art. 7.

Si procede mediante indizione di gara aperta al pubblico anche laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione/ Albo fornitori, si intenda ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.

### Art. 5 - Gara ad inviti

Laddove l'appalto abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, servizi o beni per i quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione o Albo Fornitori e non siano rilevanti al fine delle disposizioni del DPCM 3 marzo 2013 o qualora il novero delle imprese dotate di esperienza tecnico-professionale relativa alla prestazione da eseguire fosse ristretto, si potrà procedere mediante gara informale (procedura negoziata) ad inviti, senza previa pubblicazione di bandi o avvisi.

### Art. 6 - Affidamento senza gara

Il ricorso agli affidamenti senza gara è ammesso nelle ipotesi di cui alla Parte I, Titolo II del Codice e negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice, oltre che per gli appalti non soggetti alla disciplina dello stesso Codice e non rientranti nelle categorie di lavori e/o servizi di cui al presente regolamento.

### Art. 7 - Pubblicità

Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo di committente ([www.inziativebrescianaspa.it](http://www.inziativebrescianaspa.it)). Tutte le informazioni relative alle procedure indette sulla base del presente Regolamento, saranno liberamente accessibili al sito [www.inziativebrescianaspa.it](http://www.inziativebrescianaspa.it).

Accedendo alla sezione dedicata ai "Fornitori" presente al suddetto indirizzo, sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso, al funzionamento dell'eventuale Sistema di Qualificazione e dell'Albo Fornitori.

Si precisa che, nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta al pubblico, la comunicazione dei risultati sarà riservata ai soli operatori economici partecipanti.

InBre si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

### **Art. 8 - Requisiti di partecipazione ed Avvalimento**

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da InBre in applicazione del presente regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale potranno essere accertati:

- in applicazione degli artt. 83 e 84 del Codice.
- attraverso l'istituzione di **Sistemi di Qualificazione** ai sensi dell'art. 134 del *Codice*, per l'iscrizione ai quali potranno richiedersi ulteriori requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, dettagliati nei rispettivi Regolamenti di qualificazione.
- attraverso l'istituzione di Albi di Fornitori, validi solo per gare di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La costituzione del deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 93 del Codice sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

All'esecutore del contratto sarà richiesta la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice, esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara .

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

### **Art. 9 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).**

Nelle procedure di affidamento indette da InBre in applicazione del presente regolamento, qualora espressamente previsto nel bando di gara, dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il conseguente documento PASSOE dietro pagamento del contributo attraverso il sistema AVCPass od altro sistema, in conformità alle disposizioni *pro tempore vigenti* emanate dalla stessa ANAC.

### **Art. 10 - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse**

Gli appalti banditi sulla base del presente Regolamento sono aggiudicati, in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto, sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa o altro criterio di valutazione che sarà esplicitato in sede di bando.

Laddove l'appalto sia aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e, se previsti, i sub-criteri di valutazione dell'offerta sono indicati nei relativi documenti di gara.

In applicazione dei principi comunitari, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere adottato anche nelle forme speciali di offerta esclusivamente tecnica (tenendo fermo il prezzo a base di gara determinato da InBre) o di offerta semplificata (con soli criteri economici, temporali e tecnici con valutazione binaria, senza elementi tecnici discrezionali).

In tutti i casi trovano applicazione:

- a) l'art. 94, comma 2, del *Codice*, in forza del quale InBre può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) l'art. 97 del Codice, in forza del quale, in ogni caso in cui lo ritenga opportuno, InBre ha la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente bassa, ed eventualmente escluderla a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 11- Procedure telematiche**

Le procedure di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 sono espletate con modalità tradizionale e non con procedure telematiche, salvo diversa disposizione della stazione appaltante.

#### **Art. 12 - Operazioni di gara**

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad un seggio di gara, composto da un presidente, designato da InBre, e almeno due testimoni.

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di valutazione discrezionali, la valutazione dell'offerta tecnica sarà demandata ad apposita **Commissione Giudicatrice** (Commissione Tecnica), composta da almeno 3 (tre) membri, aventi specifiche competenze tecniche. Si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice.

Laddove, nella medesima procedura, sia già stata nominata una Commissione Giudicatrice, la verifica sulle offerte anormalmente basse sarà demandata al medesimo collegio già costituitosi ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Alla conclusione di ogni procedura gli atti sono trasmessi agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

#### **Art. 13 - Codice Etico**

InBre disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il Codice Etico adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di InBre e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e della stipula del contratto dovranno accettare detto codice.

#### **Art. 14 - Sistemi di qualificazione InBre e Albi Fornitori**

E' facoltà di InBre istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del Codice, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti.

I sistemi di qualificazione degli imprenditori InBre prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/forniture, che possono anche essere suddivise in fasce di importo.

Ciascun Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione .

L'avviso sull'esistenza di un Sistema di Qualificazione è reso noto secondo le modalità di cui all'art. 128 del *Codice*.

E' altresì facoltà di InBre istituire degli Albi di fornitori di beni o lavori ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, per espletare gare di importo inferiore alla soglia comunitaria dandone adeguata pubblicità. In tal caso, la pubblicazione dei relativi avvisi avviene sul sito [www.inziativebrescianaspa.it](http://www.inziativebrescianaspa.it) nella sezione dedicata ai fornitori. Nell'avviso/regolamento sono indicati l'oggetto dell'albo, le categorie a cui l'albo si riferisce, i requisiti di iscrizione ed funzionamento dell'albo, nonché i limiti di validità dello stesso.

Nell'ambito delle singole gare possono essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già dichiarati per l'iscrizione al sistema di qualificazione o all'albo fornitori.

L'istanza di iscrizione ad uno o più sistemi di qualificazione o Albi Fornitori deve essere inoltrato in forma scritta alla sede di InBre, utilizzando i "Forms" e la modulistica resa disponibile all'indirizzo [www.iniziativebresciane.it](http://www.iniziativebresciane.it), sez. "fornitori".